

Difesa & Sicurezza - *Difesa, più discrezionalità e nuovi equilibri ai vertici: i nodi irrisolti della riforma Crosetto - DDL ALLEGATO*

Roma - 16 nov 2026 () **Il disegno di legge modifica il ruolo del Comitato dei Capi, introduce un'intesa sui programmi militari e attenua quella con Esteri ed Economia nelle attività contrattuali per Stati esteri. Permute, deroghe e valutazioni ambientali richiedono garanzie più esplicite. In sede redigente, il confronto sugli emendamenti diventa decisivo.**

Una riforma della Difesa si misura anche dalla chiarezza con cui distribuisce il potere di decidere e la responsabilità delle conseguenze. Sotto questo profilo, il disegno di legge A.S. 2028, presentato dal ministro Guido Crosetto, contiene scelte che meritano una critica puntuale: modifica il raccordo tra autorità politica e vertici militari, amplia gli strumenti negoziali e rende meno vincolante, in determinate operazioni, il coinvolgimento di altre amministrazioni. Il titolo del provvedimento indica l'obiettivo di rafforzare e adeguare la capacità di difesa nazionale. La questione è se tutte le soluzioni proposte siano coerenti con questa finalità e se alle nuove possibilità operative corrispondano responsabilità e verifiche sufficientemente definite. Il testo è in prima lettura presso la 3ª Commissione permanente del Senato, Affari esteri e difesa, in sede redigente. Dopo le audizioni informali e la presentazione degli emendamenti nel mese di ottobre, si attende l'esame delle proposte di modifica. La sede redigente rende particolarmente importante questo passaggio: il confronto sugli emendamenti si concentra in Commissione, mentre all'Assemblea sono riservate le votazioni degli articoli e quella finale, con sole dichiarazioni di voto. Resta possibile il ritorno alla procedura ordinaria nei casi previsti dal Regolamento. Una procedura legittima, dunque, ma che limita la successiva possibilità di intervento dell'Aula sul contenuto delle disposizioni. Per un provvedimento che tocca programmi d'armamento, patrimonio pubblico e rapporti industriali internazionali, sarebbe politicamente preferibile assicurare il confronto più ampio possibile. La responsabilità di chiarire e correggere le criticità ricade ora soprattutto sulla Commissione. Il primo nodo riguarda l'articolo 2. Il Comitato dei Capi di stato maggiore, oggi organo consultivo del Capo di Stato maggiore della Difesa, diventerebbe il Comitato dei Capi, con funzione consultiva riferita al ministro. Il punto critico è lo spostamento del riferimento istituzionale della consulenza collegiale verso l'autorità politica. Il Capo di Stato maggiore della Difesa conserva le proprie attribuzioni, ma cambia il contesto nel quale vengono elaborate e confrontate le valutazioni dei vertici. Questo assetto rischia di indebolirne la funzione di sintesi tecnico-militare, senza che il trasferimento della consulenza dimostri, da solo, un beneficio operativo. Il Governo dovrebbe spiegare quale insufficienza dell'organizzazione attuale renda necessaria la modifica e come intenda evitare sovrapposizioni tra responsabilità individuali e contributi collegiali. Una seconda criticità emerge dall'articolo 10. Nella verifica della rispondenza dei programmi di

ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma alle esigenze militari viene introdotta l'intesa con il Direttore nazionale degli armamenti, per gli aspetti di competenza in materia di politica industriale nazionale ed europea. L'integrazione tra esigenze operative e capacità industriali è necessaria. La soluzione proposta, però, aggiunge un requisito di accordo senza indicare, nella disposizione che lo introduce, uno specifico meccanismo per superare l'eventuale dissenso. Il rischio è rendere meno lineare una fase decisiva dei programmi, lasciando incerto il percorso da seguire quando le valutazioni divergono. Occorrerebbe chiarire chi assuma la decisione conclusiva, attraverso quali passaggi e con quali tempi. In assenza di questa precisazione, il coordinamento può trasformarsi in un fattore di rallentamento e di dispersione delle responsabilità. Nello stesso articolo, per le attività contrattuali della Difesa svolte per conto di Stati esteri, l'intesa con i ministeri degli Esteri e dell'Economia viene invece sostituita dalla formula che prevede di sentirli. Le due amministrazioni resterebbero coinvolte, ma con una modalità meno vincolante rispetto alla necessità di raggiungere un accordo. È una riduzione del vincolo procedurale che richiede una motivazione convincente, considerando le implicazioni diplomatiche e finanziarie delle operazioni. Le materie sono diverse, ma la direzione delle due modifiche pone un problema di coerenza: si aggiunge un'intesa nella verifica dei programmi militari e la si attenua nell'attività contrattuale internazionale. Il risultato potrebbe essere un sistema più complesso nella valutazione delle esigenze e più flessibile nella gestione delle operazioni economiche. È un equilibrio da giustificare, non un vantaggio da dare per acquisito. L'articolo 10 consente inoltre la permuta di sistemi d'armamento, materiali e servizi con prestazioni offerte dall'industria nazionale a favore di Stati esteri, senza spese a carico dello Stato. L'assenza di una spesa monetaria non dimostra, da sola, la convenienza dell'operazione. Un bene pubblico ceduto ha un valore economico, anche quando lo scambio non comporta un esborso. Diventano quindi centrali la congruità delle stime, l'equivalenza delle prestazioni e la verifica della loro effettiva esecuzione. La disposizione introduce la facoltà negoziale, ma non ne dettaglia i criteri di valutazione economica né le modalità di individuazione degli operatori coinvolti. Ciò non significa che vengano meno le regole applicabili: significa che il Parlamento dovrebbe rendere più esplicito il raccordo tra il nuovo strumento e quelle garanzie. Sarebbe opportuno precisare chi effettui le stime, come siano documentate e quali verifiche consentano di ricostruire l'intera operazione. Affidare questi elementi soltanto alla successiva applicazione amministrativa lascerebbe troppo peso alle singole decisioni. Anche la tutela delle capacità industriali pubbliche merita maggiore attenzione. Le nuove possibilità di collaborazione con l'industria non dimostrano un trasferimento automatico di attività ai privati. Il testo, tuttavia, dovrebbe chiarire come venga valutato l'utilizzo delle competenze e degli impianti pubblici rispetto alle soluzioni esterne. Il rischio da prevenire è che lo Stato mantenga strutture e costi senza valorizzarne adeguatamente le capacità produttive. Una verifica comparativa, nei casi pertinenti, aiuterebbe a dimostrare la convenienza delle scelte e a preservare competenze difficili da ricostruire una volta disperse. L'articolo 13 interviene sulle procedure contrattuali, sulle situazioni di urgenza e sulle modifiche di determinate categorie di contratto. Sono previsti presupposti e obblighi di motivazione: non si tratta di una facoltà indiscriminata di affidamento. Resta però una criticità economica. Ampliare la flessibilità contrattuale può ridurre la possibilità di confronto tra alternative e

consolidare la dipendenza da fornitori già presenti, soprattutto nei settori caratterizzati da vincoli tecnologici e sistemi proprietari. Per questo le motivazioni dovrebbero consentire di distinguere le necessità effettive dalle conseguenze di una programmazione insufficiente e di verificare l'impatto cumulativo delle modifiche contrattuali. La rapidità dell'acquisizione è un risultato utile soltanto se resta compatibile con il controllo dei costi e con il potere negoziale dell'amministrazione. Un ulteriore punto riguarda l'articolo 8. Per i progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale, il testo attribuisce al ministro della Difesa la decisione sull'esclusione dalla valutazione d'impatto ambientale, caso per caso, sentiti i ministri dell'Ambiente e della Cultura, qualora l'applicazione della procedura possa pregiudicare quell'obiettivo. Non è un'esenzione automatica. La criticità consiste però nel concentrare nell'amministrazione interessata al progetto la decisione sulla sua esclusione dalla procedura ambientale. Una maggiore separazione tra l'interesse alla realizzazione e la valutazione dell'esclusione offrirebbe una garanzia più solida, anche sul piano della credibilità delle decisioni. Considerate insieme, queste disposizioni delineano una riforma che amplia alcuni margini di scelta amministrativa e modifica importanti contrappesi procedurali. Non se ne possono dedurre abusi o favoritismi. Se ne può invece contestare la sufficiente precisione nel disciplinare responsabilità, dissensi, valutazioni economiche e verifiche. È su questi aspetti che gli emendamenti dovrebbero intervenire. Il Governo e la maggioranza hanno l'onere politico di dimostrare che ogni passaggio reso più flessibile produca un beneficio misurabile e mantenga adeguate garanzie per lo Stato. La sicurezza nazionale richiede decisioni tempestive. Richiede altrettanto che sia possibile ricostruire chi abbia deciso, sulla base di quali valutazioni e con quale risultato per l'interesse pubblico. Una riforma che lascia questi punti insufficientemente definiti merita correzioni prima dell'approvazione.

di Andrea Valenti Lunedì 16 Novembre 2026